

Lavoro in appalto – garanzie di pagamento

Spesso accade che dipendenti da ditte appaltatrici di pulizia o di altri servizi non percepiscono le retribuzioni da parte del datore di lavoro appaltatore.

Il recupero delle somme è possibile, facendo pagare l'appaltante.

L'articolo 29 del DLGS 276/30 – legge Biagi – prevede che “ in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti.

A sua volta, l'articolo 1676 del codice civile, prevede che il dipendente dell'appaltatore può rivalersi sulle somme non ancora pagate dall'appaltante al proprio datore di lavoro.

In pratica, il lavoratore che non è stato pagato dal proprio datore di lavoro appaltatore, non deve perdere tempo con quest'ultimo, ma rivolgersi prontamente ad un avvocato esperto della materia per agire contro il committente.